



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 640, che al primo periodo prevede che "... per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovie del Garda, ciclovie Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovie Sardegna, ciclovie Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovie Tirrenica e ciclovie Adriatiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018", e, al terzo periodo, dispone che "I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...";

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG3;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno

2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG4;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*, e, in particolare, l'articolo 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n.120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra Regioni e Province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'articolo 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: *“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29.11.2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:

- a) annualità 2016: euro 4.780.679,60;
- b) annualità 2017: euro 50.000.000,00;
- c) annualità 2018: euro 67.000.000,00;
- d) annualità 2019: euro 40.000.000,00;
- e) per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00;

CONSIDERATA la valenza strategica della promozione e dello sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile;

CONSIDERATA la necessità di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, la mobilità ciclistica come strumento di mobilità congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impiego dei mezzi motorizzati privati;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di assicurare alla mobilità ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree

urbane e metropolitane, fornendo, così, una risposta alle esigenze di mobilità che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati motorizzati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici,;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283 che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 gennaio 2019, n.18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilità complessiva delle risorse già programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attività di progettazione attualmente in corso;

CONSIDERATO che sul Capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, già assegnate alla Ciclovía GRAB di Roma con l'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, recante *"Risorse destinate a ciclovie urbane"* e riguardante la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto che prevede l'utilizzo di un finanziamento pari ad € 4.244.458,00, di cui € 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed € 2.653.473,23 per l'anno 2021, destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 3, comma 2, del decreto n. 344 del 12 agosto 2020 che prevede che con decreto del Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'università e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei Comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di università statali o di università non statali legalmente riconosciute;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della ricerca n. 7482 del 15 dicembre 2020 e le proposte del Ministero dell'Università e della ricerca – Segretariato Generale n. 49027 del 16 dicembre 2020 e n. 1523 del 19 febbraio 2021 degli interventi riguardanti i collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie nei seguenti Comuni: ROMA, PADOVA, NAPOLI, PISA, BARI, PALERMO e MILANO; in particolare: Università degli Studi di Roma-La Sapienza - Roma Termini; Università degli Studi di Padova – Padova Centrale; Università degli Studi di Napoli-Federico II – Napoli Piazza Garibaldi; Università degli Studi di Napoli-Federico II – Napoli Piazza Cavour; Università degli Studi di Pisa – Pisa Centrale; Università degli Studi di Bari-Aldo Moro – Bari Centrale; Università degli studi di Palermo – Palermo Centrale; Università degli Studi Milano-Bicocca – Milano Greco Pirelli;

RITENUTA condivisibile la proposta del MUR;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle risorse disponibili in relazione al costo medio stimato per la progettazione e realizzazione di un chilometro lineare di pista ciclabile, comprensivo di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, pari a circa € 350.000,00 così come riportato nell'allegato 2 al presente decreto;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione del 09/03/2021 del Tavolo tecnico di monitoraggio dei PUMS, che costituisce il tavolo di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n° 344 del 12/08/2020.

DECRETA

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto dispone l'assegnazione delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12/08/2020, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari ad € 4.244.458,00, di cui € 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed € 2.653.473,23 per l'anno 2021;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e alla realizzazione da parte dei Comuni indicati nelle premesse di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, del Piano Urbano della mobilità sostenibile e dei Biciplan laddove adottati.
3. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento sono quelle riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli interventi sono realizzati in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.

Art. 2 (Ripartizione delle risorse)

1. In relazione al costo medio stimato di realizzazione chilometrica di un itinerario ciclabile, comprensivo di ciclostazione e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e della estensione degli itinerari ciclabili ammessi a contributo, è riportata di seguito la ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, pari a complessivi € 3.902.500,00:

ENTE BENEFICIARIO	COLLEGAMENTO	IMPORTO	estensione km	RIPARTIZIONE	
		COMPL.VO		Anno 2020	Anno 2021
Comune di Roma	Sede Università degli Studi di Roma La Sapienza – Stazione di Roma Termini	595.000,00	1,7	242.571,67	352.428,33
Comune di Padova	Sede Università degli Studi di Padova – Stazione di Padova Centrale	682.500,00	1,95	278.243,97	404.256,03
Comune di Napoli	Sede Università degli Studi di Napoli Federico II–Stazione di Napoli P.za Garibaldi	525.000,00	1,5	214.033,83	310.966,17
	Sede Università degli Studi di Napoli Federico II – Stazione di Napoli P.za Cavour	577.500,00	1,65	235.437,21	342.062,79
Comune di Pisa	Sede Università degli Studi di Pisa – Stazione di Pisa Centrale	525.000,00	1,5	214.033,83	310.966,17
Comune di Bari	Sede Università degli Studi di Bari - Aldo Moro – Stazione di Bari Centrale	157.500,00	0,45	64.210,15	93.289,85
Comune di Palermo	Sede Università degli Studi di Palermo – Stazione di Palermo Centrale	525.000,00	1,5	214.033,83	310.966,17
Comune di Milano	Sede Università degli Studi Milano-Bicocca – Stazione di Milano Greco Pirelli	315.000,00	0,9	128.420,30	186.579,70
TOTALE		3.902.500,00		1.590.984,77	2.311.515,23

2. Le risorse stanziare e non ripartite, pari ad € 341.958,00, saranno utilizzate secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del successivo articolo 3.

Art. 3

(Procedura di gestione del contributo)

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, si applicano le tempistiche e le modalità di realizzazione degli interventi, di erogazione delle risorse, di rendicontazione delle spese e di monitoraggio degli interventi previste dagli artt. 4-5-6-7 del Decreto Ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 2 settembre 2020 n. 3261 e pubblicato su G.U. – Serie Generale il 10 ottobre 2020.

2. Entro 3 mesi dalla data di registrazione del presente decreto, i Comuni ammessi a contributo, in accordo con le Università interessate, sentiti i Gestori delle stazioni ferroviarie coinvolte, trasmettono al MIMS, all'ANCI ed al MUR, una relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di finanziamento con indicazione delle modalità con cui intendono utilizzare gli stessi, avvalendosi eventualmente anche di sistemi di sharing mobility. Nella relazione, cui dovrà essere allegata apposita planimetria, è riportato il quadro economico dell'intervento redatto in coerenza con i costi per tipologia individuati dalle linee guida per la redazione del Biciplan e il relativo CUP.

3. La stima dei costi riportata nei quadri economici di cui al comma precedente, è utilizzata dal MIMS, d'intesa con il MUR, per integrare le assegnazioni di cui all'articolo 2 e/o per individuare un nuovo/i intervento/i da finanziare, utilizzando il residuo di risorse ancora da ripartire pari a € 341.958,00, unitamente alle eventuali economie rispetto allo stanziamento inizialmente assentito con il presente decreto.

4. Al precedente comma 3 si dà applicazione con decreto del Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
(Dott. Angelo Mautone)